

Pieve di Soligo, 16.04.2020

Informativa n. 14

**OGGETTO: Nuovo D.L. n. 23 del 08.04.2020 in vigore il 09.04.2020, sospensione dei versamenti per gli Enti non commerciali. Circolare n. 9 dell’Agenzia Entrate del 13/04/2020.**

Il comma 1 dell’articolo 18 del D.L. in oggetto prevede, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (generalmente l’anno 2019), la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi:

- a) alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato
- b) alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale
- c) all’imposta sul valore aggiunto
- d) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

A differenza però dei requisiti, previsti per la generalità delle aziende, affinché queste possano applicare la proroga, gli enti non commerciali<sup>1</sup> possono prorogare automaticamente<sup>2</sup> i versamenti predetti di cui ai punti a), b) e d), scadenti ad aprile ed a maggio 2020.

**Per quanto riguarda invece la sospensione dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto** di cui al punto c) precedente, gli enti non commerciali possono usufruire della proroga solo se viene soddisfatta la condizione, già vevole per tutte le aziende, di avere avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, di almeno il 33 per cento, nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Ciò significa che:

- per poter prorogare il versamento dell’iva in scadenza a maggio (relativa al primo trimestre 2020), va verificato di aver avuto una diminuzione (di fatturato o corrispettivi) di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

**La sospensione dei versamenti predetti, qualora applicabile, permette di effettuare detti versamenti entro il 30/06/2020, in unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo.**

CASI PARTICOLARI:

- ⇒ Nel caso in cui non sussista l’obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi, il riferimento al fatturato e ai corrispettivi verrà sostituito dai ricavi e compensi; pertanto, il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione.
- ⇒ Per i soggetti che invece certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nei termini sopra indicati, verrà verificato sulla somma dei due elementi.

La circolare 9 precisa inoltre che:

- Fra gli enti soggetti alla proroga “automatica” dei versamenti di cui ai punti a), b), d) predetti, sono incluse:
  - le Onlus iscritte negli appositi registri;
  - le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome;
  - le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano

<sup>1</sup> Il Decreto fa riferimento “agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono (prevalentemente) attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa”

<sup>2</sup> A prescindere quindi dalla tipologia di attività svolta e dalla presenza o meno di un calo del fatturato, come previsto invece per la generalità delle aziende

che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, c. 1 del D.Lgs. 117/2017.

- Per gli enti che svolgano anche una eventuale attività commerciale (non prevalente), la proroga dei versamenti può essere usufruita solo se vengono rispettati gli stessi parametri (riduzione del fatturato o corrispettivi come sopra indicata) previsti per le aziende e limitatamente all'attività commerciale svolta.

Ricordiamo che tutte le disposizioni di urgenza emanate in questo periodo, tra cui i decreti citati in precedenza, si possono consultare e scaricare direttamente dal sito della Gazzetta Ufficiale ([www.gazzettaufficiale.it/home](http://www.gazzettaufficiale.it/home)); si segnala nella homepage un "banner" di colore azzurro con un link "Coronavirus", che rimanda ad una pagina dedicata a tali disposizioni.

SI INFORMA CHE LO STUDIO RIMARRA' CHIUSO AL PUBBLICO  
**DAL 23 MARZO AL 03 MAGGIO COMPRESI**

PER COMUNICAZIONI E' ATTIVO IL NUMERO DI TELEFONO 0438/840433  
OPPURE L'INDIRIZZO MAIL [studioconsulenza@studioconsulenza.it](mailto:studioconsulenza@studioconsulenza.it)

Rimanendo a disposizione per eventuali aggiornamenti, chiarimenti e nuove disposizioni che dovessero essere pubblicati, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza